



COMUNE DI ROMAGNANO SESIA
Provincia di Novara
Piazza Libertà n.11
☎ 0163/826869

Richiesta e costituzione dell'unione civile- Cessazione dell'unione civile

Per costituire un'Unione civile ai sensi della legge 20 maggio 2016 n.76 due persone maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare congiuntamente richiesta all'ufficiale dello Stato civile del Comune di loro scelta.

Gli interessati dovranno provvedere a:

- compilare e presentare l'apposito modulo, scaricabile a fondo pagina, allegando copia dei documenti d'identità dei sottoscrittori, all'Ufficio di Stato civile, secondo una delle seguenti modalità:
- consegna a mano
- con raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Romagnano Sesia – Ufficio Stato civile
- via mail con firme autografe
- via PEC con firma digitale di entrambi i richiedenti.

L'Ufficio di Stato civile fissa un appuntamento per la verbalizzazione della richiesta.

Presentarsi insieme all'Ufficio Stato civile nel giorno prestabilito, muniti di documento di identità valido, per formulare la richiesta e rendere le dichiarazioni prescritte per la costituzione di Unione civile.

L'Ufficiale di Stato civile redigerà apposito processo verbale dove indicherà la data concordata con le parti, per la sottoscrizione del successivo atto di costituzione di Unione civile.

Il cittadino straniero deve presentare all'Ufficio Stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l'ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell'Unione civile con persona dello stesso sesso.

La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura-U.T.G., se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

Presentarsi personalmente davanti all'Ufficiale dello Stato civile con due testimoni, nella data fissata per la costituzione dell'Unione. Se le parti e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L'interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto.

La costituzione dell'Unione Civile può anche essere effettuata al di fuori della Casa Comunale solamente in due casi:

1. se uno degli interessati (o entrambi) è materialmente impossibilitato a recarsi presso la Casa Comunale per infermità o altro grave motivo. L'impossibilità deve risultare dalla dichiarazione di un medico o di un pubblico ufficiale.
2. se c'è un imminente pericolo di vita per uno o entrambi gli interessati e sia/siano quindi impossibilitato/i a recarsi presso la Casa Comunale, condizioni che dovranno essere certificate da un medico.

In quella sede gli interessati potranno scegliere il regime patrimoniale ed eventualmente indicare il cognome di famiglia da assumere per la durata dell'unione. La parte potrà dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune.

La mancata comparizione senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno concordato per la dichiarazione di costituzione di unione civile, equivale a rinuncia. L'Ufficiale di stato civile redigerà processo verbale, sottoscritto dalla parte e dai testimoni ove presenti e lo archiverà unitamente al verbale della richiesta nel registro delle unioni civili.

Cessazione dell'unione civile

L'unione civile si scioglie in caso di:

- morte di una delle parti;
- per volontà delle parti manifestata anche disgiuntamente all'Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza di una delle parti o di quello in cui è iscritta o trascritta la dichiarazione di costituzione;
- dopo tre mesi dalla richiesta, con le procedure di cui all'art. 12 della legge 162/2014;
- a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ai sensi dell'art. 6 della legge 162/2014;
- nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e 2), lettere a), c), d) ed e) della legge 1. dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio);
- per rettificazione di sesso di una delle parti.